

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1355
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione. (Approvato dal Senato). (2625)	1355
PRESIDENTE	1355, 1356, 1357
CAIATI, <i>Relatore</i>	1355
ANGELINO PAOLO	1356
MERIZZI	1356
TOSI	1357
BFLOTTI	1357
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1357
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1357

La seduta comincia alle 15,30.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Romano.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione. (Approvato dal Senato). (2625).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione».

Il relatore, onorevole Caiati, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAIATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, abbiamo già avuto occasione di occuparci del problema, che ispira questo disegno di legge, lo scorso anno. Già allora la nostra Commissione, nell'intento di porre il problema in termini di maggior concretezza e ben sapendo che la prospettiva di un solo anno di proroga non sarebbe stata sufficiente a mantenere le costruzioni edilizie sul ritmo raggiunto, manifestava l'avviso di stabilire una proroga maggiore di quella, poi, effettivamente statuita.

La materia è ben nota alla Commissione e, quindi, non ritengo sia il caso che io mi dilunghi ad illustrare il disegno di legge al nostro esame, col quale le agevolazioni di ordine fiscale, sia per quanto attiene la materia contenuta negli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, relative al fondo incremento edilizio, sia per quanto concerne la esenzione venticinquennale dall'imposta sui

fabbricati e dalle relative sovrimposte, di cui al somma primo dell'articolo 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, vengano estese alle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1957.

Piuttosto, faccio voti che la Commissione non abbia ad occuparsi ancora di altre proroghe del genere, non perché io sia contrario alla materia, ma perché questi termini di legge siano per l'avvenire più rispondenti allo scopo che ci si prefigge in questo settore.

Sotto questo aspetto, aggiungo che il fatto che anche il provvedimento predisposto dal Governo prevedeva la proroga solo fino al 30 giugno 1958, lascia intendere che il Ministro delle finanze si adoprerà nell'impegno di coordinare sollecitamente tutta la materia fiscale. È, quindi, da presumere che effettivamente la nostra Commissione non dovrà essere nuovamente chiamata a decidere su altre proroghe.

Concludendo, ritengo che, essendoci noi tutti già pronunziati, l'altra volta, per il mantenimento delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione non ci debba essere motivo di opposizione in questa sede circa l'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Dichiaro, anche a nome della mia parte, di essere senz'altro favorevole a questa proroga, perché noi tutti riconosciamo la necessità di favorire le costruzioni edilizie. D'altra parte, ci auguriamo che, nel frattempo, intervenga la auspicata integrale regolamentazione di tutta la materia, in modo che non si debba noi, tutti gli anni, in questa stagione, venire qui per questa proroga.

MERIZZI. Desidero rivolgere una raccomandazione al Governo. Risalendo alla casistica, rilevo degli inconvenienti verificatisi nell'attuazione della legge vigente. Non ho presente qui il testo della legge originaria, ma rammento che l'esenzione dall'imposta, per perfezionarsi, precetta il compimento dei lavori entro il termine di due anni: da qui la prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori consistente nel certificato di abitabilità. Ora, ciò ha dato luogo a interpretazioni non univoche e, anche, ad inconvenienti. Ho parlato di casistica, ma posso qui limitarmi al caso constatato nella mia vallata, nel piccolo mandamento di Tirano, che conta 25 o 30 mila anime.

Qui, infatti, ci sono 70 costruttori, 70 proprietari di case, i quali hanno costruito, hanno eseguito nuove costruzioni con regolare denuncia e che hanno ultimato i lavori nel termine prescritto dalla legge, vale a dire entro i due anni, ma che, purtroppo, non hanno, poi, presentato tempestivamente il certificato di abitabilità. Essi possono, però, sempre dare la loro parola che i lavori sono stati da essi eseguiti e condotti a termine nel periodo di tempo prescritto dei due anni.

Orbene, il procuratore delle imposte interpreta la norma nel senso che, non avendo presentato tempestivamente il certificato di abitabilità, attestante che i lavori sono stati ultimati nel termine prescritto, essi non devono essere esentati dall'imposta. Sono anch'io d'accordo, signori del Governo, che sia giusto che la esenzione inizi dal giorno della presentazione del certificato di abitabilità, ma, quando questo certificato viene presentato, anche dopo i due anni, ma vi è, tuttavia, la prova certa che i lavori sono stati ultimati nel termine prescritto dei due anni, questi costruttori dovrebbero, senz'altro, essere esentati per gli anni residui, fino al 25° anno previsto dalla legge, e non già essere del tutto esclusi dalla esenzione.

Questa prova, si obietterà, potrebbe anche essere fornita da testimoni compiacenti. No. Io dico questo: la prova deve essere certa, come, per esempio, la prova di affittanza (perché l'ufficio del registro fornisce in questo caso la prova certa della data). Non c'è dubbio che, se queste costruzioni sono state affittate in quel periodo compreso entro i due anni, si ha in tal caso la prova che è stata rispettata la legge e che i lavori sono stati eseguiti nel termine di due anni previsto dalla legge.

Concludendo, penso che, in sede di coordinamento, oppure, anche mediante una interpretazione autentica proveniente dal Governo ai procuratori delle imposte, possa essere determinata la *ratio legis*. Perché questa è la *ratio legis*. Infatti, cosa vuole la legge? Che entro due anni queste opere possano essere fatte e utilizzate per contribuire ad alleviare la crisi derivante dalla mancanza di alloggi.

Come ripeto, in un piccolo mandamento, in un distretto di 30 mila anime, vi sono ben 70 proprietari di case, i quali non hanno presentato nel termine il certificato, ma che possono sempre dimostrare che i lavori relativi alle costruzioni sono stati compiuti nel termine di due anni. Ed, allora, ritengo che si debba attenere, non tanto alla lettera, quanto allo spirito, della legge.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1956

TOSI. Un'osservazione che vorrei fare è questa: ho rilevato che, mentre nel testo presentato dal Governo la proroga era prevista fino al 30 giugno 1958, al Senato, invece, si è fissato il termine al 31 dicembre 1957. Forse, questa riduzione del periodo di proroga è suggerita dal desiderio di stimolare il Governo a provvedere, al più presto, a rendere la legge fiscale sull'edilizia funzionante nel quadro generale.

Io penso, infatti, che questa proroga non dovrebbe essere considerata valida soltanto fino a tutto il 1957, ma che essa dovrebbe essere ormai legata allo sviluppo della legge sull'edilizia popolare. Abbiamo, infatti, visto quali sono i frutti dell'esenzione fiscale in questo settore. Lo sviluppo edilizio, attuale almeno, non tanto nei grandi centri, quanto, specialmente, nella parte restante del territorio nazionale, è, in generale, legato allo sviluppo dell'edilizia proprio nelle forme popolari, minime. E possiamo constatare che, in particolare, si tratta di costruzioni legate alle Case popolari, o I.N.A.-Casa, oppure, come diceva bene poc'anzi l'onorevole Merizzi, di piccole case di lavoratori che cominciano ad avere la possibilità di avere una casetta in proprio. Questo a me sembra molto importante per il Nord come, ancora di più, per l'ulteriore sviluppo nel Sud.

Quindi ritengo che questo non dovrebbe essere un provvedimento destinato ad aver fine. Dovrebbe essere graduato, e sta bene, ma mi sembra opportuno che il Governo mantenga in vigore l'esenzione agli effetti della tassa di costruzione per il presente e per il futuro, come indicato dai colleghi. Anzi, direi che questo punto dovrebbe essere incoraggiato, perché l'esperienza dimostra che è proprio la piccola edilizia che seriamente beneficia di questo provvedimento.

BELOTTI. Sulla sostanza di questa proroga credo siamo tutti concordi. Voglio solo rilevare, dato che mi sono interessato di questa materia, un'*empasse* che esiste attualmente in ordine all'approvazione del progetto di legge presentato al Senato dal Ministro delle finanze nel dicembre 1955. Mi hanno informato che il Senato non ha proceduto all'esame di questo provvedimento, in quanto attende l'esame del disegno di legge presentato il 9 giugno ultimo scorso alla Camera dei deputati, concernente il riesame di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie.

Ora, siamo in un vicolo cieco. Mi pare che si debba evidentemente, prima, esaminare il più e, poi, il meno; ma in tempo utile per evitare un ulteriore ritardo del provvedi-

mento. Quindi, se mi pare che, nel quadro di tutte le esenzioni e agevolazioni vigenti, questa, in materia di edilizia, incontri l'approvazione e il favore di tutti, è, però, indispensabile sia portato subito l'esame sul provvedimento di carattere generale, in modo da consentire, poi, al Senato l'esame di quel provvedimento che è stato presentato fin dalla fine del dicembre 1955. Pregherei, quindi, l'onorevole Presidente della nostra Commissione di volersi interessare a questo proposito, in quanto ho la sensazione che entrambi i rami del Parlamento siano fermi, in attesa che uno decida prima dell'altro: si tratta insomma di rimuovere questo ostacolo di carattere procedurale che mi pare abbia la sua importanza.

PRESIDENTE. Faremo un passo in tal senso, in modo di poter inserire il provvedimento in uno degli ordini del giorno dei lavori alla prossima ripresa parlamentare.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo atto delle dichiarazioni e anche io mi dichiaro senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli articoli 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nonché dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1957, ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi.

È altresì prorogato al 31 dicembre 1957, ai fini dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, il termine di costruzione, di cui al comma primo dell'articolo 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957 ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1956

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione » (2625):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione.

Angelino Paolo, Belotti, Berloffia, Berzanti, Bigi, Caiati, Castelli, Cavallaro Nicola, Chiaramello, De Martino Carmine, Di Ste-

fano Genova, Facchin, Faletra, Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Longoni, Marotta, Martinelli, Merizzi, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pieraccini, Roselli, Salizzoni, Selvaggi, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

E in congedo:

Romano.

La seduta termina alle 16.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI